

Legge regionale n. 56 del 19/12/1986

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CACCIA

Art. 1

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 2

(ABROGATO)

Note:

1 Sostituite parole al primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 30/1999

2 Sostituite parole al secondo comma da art. 43, comma 3, L. R. 30/1999

3 Aggiunte parole al primo comma da art. 11, comma 7, L. R. 13/2000

4 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 3

(ABROGATO)

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 17, comma 1, L. R. 21/1993

2 Sostituite parole al quarto comma da art. 43, comma 4, L. R. 30/1999

3 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 4

(ABROGATO)

Note:

1 Sostituito il secondo comma da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996

2 Sostituito il terzo comma da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996

3 Articolo sostituito da art. 43, comma 5, L. R. 30/1999

4 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 5

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 6

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 7

Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.

L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all' ultimo giorno di febbraio.

L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.

L' attivita' di cui al precedente comma non e' consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.

Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attivita' di cui al secondo e terzo comma del presente articolo puo' essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.

I cani da seguita, dopo l' eta' di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sara' effettuata in conformita' ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.

L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.

Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.

Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Note:

1 Derogata la disciplina del nono comma dalla art. 7, comma 2, L. R. 14/1987

2 Integrata la disciplina da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996

3 Sostituite parole al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996

4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996

5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996

6 Abrogato il nono comma da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996

7 Sostituite parole al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999

8 Aggiunte parole al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999

9 Sostituite parole al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999

10 Sostituite parole al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999

11 Sostituite parole all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999

12 Sostituite parole al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003

13 Sostituite parole all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003

Art. 7 bis

(Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)

1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita e' subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.
2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria).
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di eta' superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008

Art. 7 ter

(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)

1. A decorrere dall'annata venatoria 2010-2011, l'esercizio della caccia agli ungulati e' consentito con cani da seguita di eta' inferiore ai due anni o con cani da seguita di eta' superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita gia' in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche.
3. La prova pratica di valutazione e' effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale e' assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008

2 Sostituito il comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE

Art. 8

Alla gestione delle oasi di protezione già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono le Amministrazioni provinciali fino a quando non sarà diversamente disposto con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in forza del sopra citato articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46.

Note:

1 Abrogato il primo comma da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

2 Sostituite parole al secondo comma da art. 43, comma 10, L. R. 30/1999

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTO E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA

Art. 9

Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Nell'atto di autorizzazione dovranno essere riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie ed alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Note:

1 Sostituito il primo comma da art. 43, comma 11, L. R. 30/1999

Art. 10

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA

Art. 11

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002

Art. 12

(ABROGATO)

Note:

1 Sostituito il secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 22/1990

2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PESCA

Art. 13

Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000

2 Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all' articolo 1 della presente legge, per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1987.

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.